

COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE
SCOLASTICA / ASSISTENZA SPECIALISTICA** *(eventualmente prorogabile di anni uno).*

C.I.G. n. 70911466CB

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di agosto nella residenza comunale di

Bibbona in piazza Cristoforo Colombo,1

si sono personalmente costituiti:

- **ULIVIERI Dott. Stefano**, Responsabile Area Affari Generali del Comune di Bibbona (P.IVA 00286130497) domiciliato per il presente atto presso il palazzo comunale, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del comune medesimo, per la sua espressa qualifica in esecuzione del provvedimento sindacale n. 16 del 28.12.2016,


E

La Nuovo Futuro Cooperativa Sociale (di seguito denominata semplicemente Cooperativa), avente sede in Rosignano Marittimo, Via G. Rossa, 51 - P.I. 00607790490 iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative sociali, sezioni A e B Provincia di Livorno con Provvedimento n. 5 del 06.02.2013 nella persona del suo legale rappresentante Sig. Marco Agostini nato a Rosignano Marittimo il 20.02.1966 Presidente e legale rappresentante con poteri di firma;

PREMESSO

CHE con determina n° 354 del 04.07.2017 è stata indetta una gara tra Cooperative sociali per l'affidamento della gestione del servizio integrazione scolastica / assistenza specialistica per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Sostegno socio – educativo;
- Integrazione socio-culturale;



- Sostegno alla crescita;
- Ascolto;
- Orientamento scolastico;
- Definizione di programmi, scolastici ed educativi condivisi con scuole e famiglie;
- Assistenza alla persona;
- Accompagnamento alunni diversamente abili sullo scuolabus con affidamento al personale scolastico.

CHE si è svolta la gara su START (sistema telematico acquisti regione toscana) di che trattasi con l'aggiudicazione provvisoria alla Nuovofuturo Cooperativa Sociale (di seguito denominata/o Appaltatore);

CHE con determina n° 382 del 14.07.2017 è stata aggiudicata definitivamente alla Nuovofuturo Cooperativa Sociale la gestione dei servizi sopra descritti;

CHE la Cooperativa sociale ha presentato, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L.R. n. 87/97, il proprio progetto programma organizzativo sia di funzionamento del servizio di integrazione scolastica / assistenza specialistica;

CHE la Cooperativa risulta inserita nel contesto socio lavorativo del territorio interessato;

TUTTO CIO' PREMESSO

, i suddetti componenti, sempre nelle dichiarate loro qualità, previa conferma e ratifica di quanto precede, convengono e stipulano quanto appresso:

Articolo 1 Recepimento delle premesse

Le premesse sono parti integranti e inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto di servizio.

Articolo 2 – Affidamento della gestione di parte dei servizi scolastici

Il Comune di Bibbona affida alla Cooperativa Sociale la gestione dei seguenti servizi, relativi

alle seguenti attività:

Il servizio di Integrazione scolastica/Assistenza specialistica, è un servizio che, in una logica di lavoro di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell'istruzione e della formazione, servizi socio-assistenziali), interviene in maniera specifica per sostenere il minore in difficoltà nel percorso di studi, oltre a reinserire gli inadempienti nel contesto scolastico, attraverso:


1. l'affiancamento di figure professionali (Assistente specialistico per l'autonomia e comunicazione) che aiutino il disabile;
2. l'uso di nuove metodologie che mirano a favorire la socializzazione e l'apprendimento.

Nello specifico con integrazione scolastica e sociale, l'operatore affiancherà il minore per svolgere le seguenti attività già evidenziate nella premessa:

- Sostegno socio-educativo
- Integrazione socio-culturale
- Sostegno alla crescita;
- Ascolto;
- Orientamento scolastico;
- Definizione di programmi, scolastici ed educativi, condivisi con scuole e famiglie
- Assistenza alla persona
- Accompagnamento alunni diversamente abili sullo scuolabus con affidamento al personale scolastico.

I servizi per l'integrazione scolastica sono intesi come servizi di assistenza specialistica all'alunno diversamente abile e si configurano come prestazioni aggiuntive rispetto all'assistenza di base e/o insegnamento di sostegno di esclusiva competenza del personale scolastico, secondo quanto previsto dalla L. n. 104 del 1992.

Detto servizio non va, quindi, confuso con l'assistenza di base o con l'insegnamento di



sostegno, che è di competenza esclusiva dell'Istituzione scolastica

Il servizio di integrazione scolastica / assistenza specialistica in favore di alunni diversamente abili è rivolto ai minori residenti nel Comune di Bibbona ed inseriti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Gli interventi di integrazione scolastica e sociale volti all'autonomia ed alla comunicazione personale dei minori interessati, sono integrativi e non sostitutivi dell'assistenza di base e dell'insegnamento di sostegno fornita dal personale della scuola; sono, inoltre, rivolti agli alunni disabili sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato redatti come previsto dal D.P.R. 24.02.1994.

Il servizio sarà erogato entro i limiti della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla Diagnosi funzionale di ogni alunno.

Articolo 3 – Personale

L'appaltatore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio personale in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio. L'Assistente specialistico è quella figura professionale, in possesso di specifici titoli di studio, che assiste l'alunno con disabilità nei problemi di comunicazione e autonomia, aiutandolo a sviluppare e migliorare alcune sue capacità relazionali. Per lo svolgimento delle attività suddette, l'appaltatore dovrà assicurare la presenza delle seguenti figure professionali:

- Educatori professionali, pedagogisti e personale OSA, in possesso d'idoneo titolo di studio previsto dalla normativa, come di seguito riportato e con esperienza formativa o lavorativa nel settore della disabilità minorile da almeno un anno. Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano

individuale di assistenza, anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell'utente o dei familiari, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.

Per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionale, la ditta aggiudicataria si obbliga ad assorbire ed utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabile con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico - organizzative previste per l'esecuzione del servizio".

Articolo 4 – Tempi e modalità organizzative

L'appaltatore, promuoverà d'intesa con l'ufficio politiche sociali del Comune e i Dirigenti Scolastici, iniziative finalizzate ad una conoscenza del servizio e degli obiettivi che persegue, per favorire l'utilizzo da parte delle famiglie.

L'ASL è competente ad elaborare la diagnosi funzionale del minore e a consegnarla alla famiglia.

La famiglia fa richiesta dell'assistenza specialistica alla Scuola ed al Comune di riferimento.

Il dirigente Scolastico convoca l'assistente sociale o educatore professionale incaricato dal Comune interessato, l'ASL, gli insegnanti scolastici di sostegno e i genitori per elaborare, sulla base della diagnosi funzionale, il PEI e determinare per ogni minore il numero di ore di assistenza necessarie.

Detto fabbisogno viene comunicato dal Dirigente scolastico all'Ufficio politiche sociali che trasmetterà all'aggiudicataria l'elenco degli utenti con il numero delle ore assegnate ad ognuno, nel limite delle ore complessivamente previste dall'appalto; la Ditta aggiudicataria del Servizio dovrà tempestivamente comunicare il nominativo dell'operatore assegnato a ciascun minore al Dirigente Scolastico e all'Ufficio politiche sociali.



L'appaltatore dovrà, inoltre, in sinergia con i referenti dei Servizi Sociali del Comune e i Dirigenti Scolastici, predisporre una programmazione a breve e a lungo termine delle attività da realizzare con le famiglie e con i minori, ne garantirà l'effettiva realizzazione, la verifica e la documentazione, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.

Nel caso in cui eventuali modifiche al PEI comportassero nel corso dell'anno scolastico variazioni delle ore di servizio di assistenza, queste dovranno essere in ogni caso autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali. L'impresa si impegna inoltre a trasmettere al Dirigente Scolastico e al Responsabile Politiche Sociali una relazione annuale sull'andamento del servizio per la valutazione della qualità dell'intervento e dei risultati conseguiti.

A conclusione dell'appalto l'aggiudicatario dovrà restituire all'Ufficio Politiche Sociali tutta la documentazione relativa ad ogni assistito.

Articolo 5 - Obblighi e responsabilità del soggetto aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
- fornire alla stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
- dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale di un "documento" di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
- garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;

comunicare giornalmente e tempestivamente, via mail alla stazione appaltante, tutte le variazioni di orario che vengano improvvisamente a presentarsi e concordare con gli stessi le migliori soluzioni;

garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;


ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale, in caso di sciopero;

dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari;

trasmettere annualmente entro il mese di luglio alla stazione appaltante una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire all'ufficio politiche sociali la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;

garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio; pertanto, il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo. Le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui alla presente convenzione, non costituiscono rapporto d'impiego con la stazione appaltante, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di affidamento della gestione del servizio;

a favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione degli operatori, con corsi di qualificazione nell'arco temporale di affidamento del servizio, da documentare alla stazione



appaltante. La formazione avrà luogo fuori dell'orario di servizio;

mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003

a realizzare la Carta dei Servizi.

La Cooperativa Sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 tramite un'organizzazione e strutturazione di azienda idonea al raggiungimento dell'esatta prestazione e delle finalità di inserimento lavorativo previste. La cooperativa svolge l'attività convenzionata in piena autonomia organizzativa e si impegna a confermare le proprie attività e tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

Articolo 6 - Referente

Il Responsabile delle attività oggetto della presente convenzione, per la cooperativa sociale è il Sig. PARADISI Valter, Referente per la parte pubblica è il Sig. ULIVIERI Dott. Stefano, Responsabile dei Servizi Scolastici.

Articolo 7 – Non previsti volontari

Non è previsto l'impiego di volontari nell'attività connessa al recupero e all'inserimento lavorativo.

Articolo 8 – Rispondenza misure di sicurezza

La Cooperativa sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro (D.Lgs. 81/08) in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il rispetto della normativa nazionale e regionale riguardanti l'organizzazione e svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

Articolo 9 – Lavoratori svantaggiati

La Cooperativa sociale dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è documentata agli atti della cooperativa. Per l'adempimento delle obbligazioni di fornitura di beni e servizi di cui alla

presente convenzione, la cooperativa sociale si impegna alla realizzazione del progetto descritto. La Cooperativa sociale si impegna, altresì, a mantenere la percentuale minima dei lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della L. 381/91 per tutto il periodo della convezione.

Articolo 10 – Applicazione Contratto di Lavoro

La Cooperativa assicura l'impegno all'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle cooperative sociali per tutti i lavoratori, soci e non, e per tutte le persone svantaggiate, e al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei loro confronti e di dare comunicazione dei contributi versati all'Ente committente. Gli atti convenzionali e quelli connessi sono disponibili per le OO.SS.

Articolo 11 - Durata

La presente convenzione avrà durata FINO AL 31.07.2018 eventualmente prorogabile di anni uno.


Articolo 12 – Importo

Il committente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dalla presente convenzione, corrisponde alla cooperativa la somma presunta di € 61.000,00 IVA esclusa, dando atto che tale importo sarà suscettibile di variazione in difetto.

I compensi tengono conto di qualunque costo di impresa che la cooperativa si assume, anche in riferimento alle procedure da attuare per l'appropriato sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo e i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti e conformi alle esigenze del servizio.

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: con fatturazione mensile e pagamento previo riscontro della corrispondenza delle prestazioni rese con quelle riportate in fattura, entro 30 gg. dal ricevimento.

Articolo 13 – Programma dei servizi



Il Referente dei Servizi di Integrazione Scolastica / Assistenza Specialistica predisporre il programma dei servizi indicando il numero delle unità necessarie e le ore presunte di svolgimento dei vari servizi.

Articolo 14 – Conservazione documentazione

Presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bibbona sito in P.za C. Colombo n. 1, è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione. Il committente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto di cui all'allegato, alla corretta assunzione del personale impiegato, ed alla tutela degli utenti ai sensi del comma 10, art. 11 L.R.T. 87/97. Il personale della cooperativa operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al Responsabile della cooperativa sociale designato. Il committente è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente la cooperativa sociale che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento, possa causarsi. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività nei seguenti modi:

- Il comune si impegna a dare ogni indicazione utile allo svolgimento del servizio con preavviso minimo (di norma) di gg. 3;
- La cooperativa relaziona al Comune sullo svolgimento del servizio o quando le venga richiesto, con preavviso minimo di 48 ore da parte dello stesso Comune.

La Cooperativa non può cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 15 – Accertamento dei danni

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal Responsabile nominato dall'Ente Pubblico

alla presenza del Responsabile del servizio indicato dalla cooperativa. Il Responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo alla cooperativa il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni; in assenza di volontà della cooperativa a partecipare all'accertamento il Responsabile del contratto procederà automaticamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla cooperativa.


In caso di prestazioni non soddisfacenti, l'Amministrazione Comunale, a suo esclusivo giudizio, richiederà alla Ditta aggiudicataria, la ripetizione del servizio, ovvero il suo completamento. L'impresa dovrà provvedere nei modi e tempi indicati, ferma restando l'applicazione delle seguenti penali:

Qualora la sostituzione di personale non venga effettuata nei tempi necessari, si applicherà una penalità di € 600,00 ;

Comportamento scorretto o sconveniente del personale nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di un procedimento in cui sia garantito il contraddittorio € 1.000,00 per ogni evento;

Tutte le irregolarità riscontrate, anche in mancanza di specifico verbale, saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria che potrà far pervenire le proprie contro deduzioni entro il termine indicato nella nota di contestazione non inferiore a giorni cinque. Trascorso tale termine, ovvero se le contro deduzioni non dovessero essere ritenute dal committente sufficienti e giustificative, si darà luogo all'applicazione della penale in occasione della liquidazione della prima fattura utile o mediante accesso alla cauzione definitiva.

Qualora fosse riscontrata una ripetuta e/o rilevante non rispondenza del servizio alle specifiche della presente convenzione, il committente potrà affidare ad altra ditta l'appalto. In tal caso il committente incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e provvederà ad addebitare alla Ditta aggiudicataria inadempiente l'eventuale maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali danni subiti. In caso di accertate gravi



inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione ed alla attuazione dei progetti di cui agli allegati, l'Ente richiederà alla cooperativa di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato, entro un congruo tempo, così come dettagliatamente disciplinato dalla convenzione. Qualora la cooperativa non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, l'Ente potrà procedere alla risoluzione della convenzione. Le eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, che siano riconosciute tali da entrambi i contraenti, sono giudicate da un collegio arbitrale composto di tre membri, uno nominato dall'Ente e uno dalla cooperativa sociale, ai quali viene conferito l'incarico di designare di comune accordo il terzo. In caso di mancato accordo la nomina del terzo componente deve essere effettuata dal tribunale del luogo dove è stata firmata la convenzione. Per la controversie in materia di rapporto di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Articolo 16 – Cauzione

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto, la Cooperativa presta cauzione definitiva dell'importo di € 3069,00 (tremilasessantatré) tramite polizza fidejussoria n° 155523971 stipulata con Unipol Sai Assicurazioni S.P.A. .

Articolo 17 Cause di risoluzione

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente per gravi inadempienze in ordine alla gestione dei servizi affidati o per violazione delle disposizioni del presente contratto.

Articolo 18 Controversie

Per ogni controversia si rimanda al foro territorialmente competente.

La presente convenzione è esente da spese di bollo ai sensi del punto 27-bis della Tabella di cui all'allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche.

Le parti chiedono che il presente contratto, venga registrato a tassa fissa a norma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e ss.mm.e ii.

Ai fini fiscali il valore del presente atto è pari ad € 61.000,00

Il Responsabile Area Affari Generali


Dott. Stefano Ulivieri

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Per la Nuovo Futuro Cooperativa Sociale

Marco Agostini

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)



AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BIBBONA

(Provincia di Livorno)

REP. N.2728

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di agosto presso la sede Comunale, senza assistenza di testimoni, per rinuncia fattavi di comune accordo tra le parti e con il mio consenso, io sottoscritta, Dott.ssa. DI PIETRO DANIELA, Segretario Comunale del Comune suddetto autorizzato a autenticare scritture private nell'interesse del Comune, (art. 97 lett. C D.Lgs 267/2000), che i signori infrascritti,

- Dott. ULIVIERI Stefano nato a Livorno il 31.07.1965, C.F. LVRSFN65L31E625I nella sua qualità di Responsabile dell' Area Affari Generali del Comune di Bibbona, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bibbona che rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett.C del D.lgs 267 del 18.08.2000 (P.IVA 00286130497).

- Sig. Agostini Marco nato a Rosignano Marittimo il 20/02/1966, C.F. GSTMRC66B20H570R in qualità di legale rappresentante con poteri di firma della Nuovo Futuro Cooperativa Sociale con sede legale in Rosignano Marittimo Via G. Rossa, 51 della cui identità personale sono certo, hanno apposto le loro firme all'atto che precede, in mia presenza e vista.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Di Pietro Daniela


(Atto firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs. 82/2005)

Io sottoscritta Daniela Di Pietro, Segretario Comunale, attesto che la presente è copia analogica conforme al documento informatico da me rogato, validamente sottoscritto dalle parti con firma digitale i cui certificati sono intestati a Ulivieri Stefano rilasciato da Aruba PEC S.p.A. NG CA 3 identificativo del certificato (IUT) 16084128 valido e non revocato e a Agostini Marco , rilasciato da Aruba PEC S.p.A. NG CA 3 identificativo del certificato (IUT) n. 14620903 valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Bibbona, 22 agosto 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Daniela Di Pietro)

Handwritten signature of Daniela Di Pietro in black ink, consisting of a stylized cursive script.